

Istituto Superiore di Studi Musicali
"G.PAISIELLO"
Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale
Via Duomo, 276
TEL. 099 - 4706398 FAX 099 - 4760040
TARANTO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

(approvato con delibera n. 2/2012 - prot. n. 56967 del 14 Febbraio 2012)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1

Composizione del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio accademico, come definito nell'Art. 17 dello Statuto dell'Istituzione è composto da:
 - a. il Direttore, che lo presiede;
 - b. quattro docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente;
 - c. due studenti designati dalla consulta degli studenti.
2. Le modalità di elezione del Direttore e dei docenti di cui al precedente comma 1 lettera b) sono stabilite dal Regolamento per l'elezione del Direttore e dei rappresentanti dei docenti in Consiglio Accademico.
3. Le modalità di designazione degli studenti di cui al precedente comma 1 lettera c) sono stabilite dal Regolamento della Consulta degli studenti.
4. Ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto di autonomia i componenti eletti nel Consiglio Accademico, fatta eccezione per il Direttore, non possono essere anche membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio Accademico resta in carica per un periodo di tre anni. I Consiglieri di cui al comma 1, lettera c), nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
6. Decadono di pieno diritto dalla carica quei componenti del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, che non intervengono alle adunanze per tre volte senza giustificato motivo. Il Direttore ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta decadenza all'organo (Collegio dei Professori o Consulta degli studenti) che ha nominato il consigliere incorso nella decadenza. La sostituzione spetta all'organo che ha nominato il consigliere decaduto secondo le modalità previste dai Regolamenti delle elezioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7. I Consiglieri eventualmente sostituiti ai sensi del precedente comma 6 rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Art. 2

Competenze del Consiglio Accademico

1. Le competenze del Consiglio sono definite dall'art. 17 comma 3 dello Statuto di autonomia e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

Art. 3

Convocazione del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio Accademico deve essere altresì convocato entro 10 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio Accademico viene effettuata dal Direttore, mediante affissione all'Albo e sul sito web dell'Istituto con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, di norma almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso di urgenza. I Consiglieri possono fornire un proprio indirizzo di posta elettronica e ricevere per

conoscenza l'atto di convocazione.

Art. 4 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è definito dal Direttore e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Gli argomenti devono essere indicati in modo chiaro, onde consentire ai Consiglieri di avere piena conoscenza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.
2. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. La richiesta deve di norma pervenire per iscritto al Direttore che inserirà gli argomenti richiesti nell'Ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 5 **Segretario del Consiglio Accademico**

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Segretario del Consiglio; in caso di assenza del Segretario da una riunione del Consiglio, il Direttore nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa.
2. Il Segretario ha il compito:
 - a. di predisporre la documentazione istruttoria;
 - b. di redigere il verbale delle riunioni;
 - c. di curare, d'intesa con il Direttore, l'esecutività delle delibere assunte;
 - d. di curare la pubblicità dei verbali e delle determinazioni del Consiglio, mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
3. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

Art. 6 **Verbali delle riunioni**

1. I verbali delle riunioni devono contenere:
 - gli estremi della convocazione;
 - luogo, data ed ora della seduta;
 - l'ordine del giorno;
 - il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
 - l'indicazione del Segretario verbalizzante;
 - l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 - l'orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
 - le deliberazioni assunte dal Consiglio Accademico, con indicazione sintetica della relazione del Direttore, delle premesse e della discussione;
 - le proposte di deliberazione e gli emendamenti presentati da singoli consiglieri;
 - le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 - l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari (in caso di voto palese);
 - l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;

- in caso di votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se nominati, il numero di schede bianche, contestate o nulle, e, in caso di elezioni, gli esiti delle stesse e la proclamazione degli eletti effettuata dal Direttore.
2. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario.

Art. 7

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà più uno) dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto da un Consigliere individuato dal Consiglio seduta stante.
2. Il *quorum* di cui al precedente comma deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del *quorum*.
3. Le deliberazioni sono adottate di norma a scrutinio palese. Lo scrutinio segreto viene adottato nei casi in cui le deliberazioni riguardano direttamente singole persone; potrà inoltre essere adottato anche in altri casi se richiesto da almeno tre Consiglieri.
4. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Le deliberazioni devono risultare progressivamente numerate per ciascun anno solare e sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono adottate. All'inizio di ogni anno solare la numerazione delle deliberazioni riprende.
6. In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8

Partecipazione di estranei alle sedute

1. Il Direttore, anche su richiesta dei Consiglieri, può invitare a relazionare su singoli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno anche persone estranee al Consiglio.

Art. 9

Articolazioni del Consiglio

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento nonché il limite di tempo entro il quale il mandato affidato deve essere portato a termine.
2. Per i medesimi scopi il Consiglio può attribuire funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica a singoli consiglieri nonché a docenti che non fanno parte del Consiglio stesso.

Art. 10

Designazione del rappresentante dei docenti in Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio effettua la designazione del docente membro del Consiglio di Amministrazione di cui all'Art. 16, comma 2, lettera c) dello Statuto mediante votazione a scrutinio segreto, entro una rosa di candidati di cui si è preventivamente rilevata ed acquisita la disponibilità.
In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio e in subordine con la maggiore anzianità anagrafica.
2. Qualora tra i candidati ci sia un Consigliere Accademico questi si asterrà dalla votazione. In caso di elezione il Consigliere eletto decadrà dalla carica di Consigliere Accademico e verrà sostituito secondo quanto previsto dal precedente Art. 1, comma 6.